



rasporto Unico -bruzzese



FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA

T U A.
Trasporto Unico Abruzzese S.p.A.
- Divisione Ferroviaria -

**FORNITURA DI N. 15 DEVIATOI 50 UNI COSTRUITI CON
ROTAIE 50E5 R260, PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO
DELLA TRATTA BOMBA÷QUADRI, IN AMBITO DEGLI
INTEVENTI DI CUI AI LOTTI N. 1-2 IN ACCORDO
QUADRO.**

**Allegato
N.1**

Capitolato Speciale di Fornitura

Il Responsabile Unità ARM
Lavori Ammodernamento e Manutenzione Sede
(Geom. Antonio FERRETTI)

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Luigi Di Diego)

Il Direttore Generale
(Ing. Michele Valentini)

Approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 1 del 28.9.15

DATA:

AGGIORNAMENTO:

Premessa

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. - Divisione Ferroviaria - (Ferrovia Adriatico Sangritana) nel seguito, per brevità, indicata come TUA, ha in programma, nell'ambito degli interventi di ammodernamento della propria rete sociale, e nelle tratte ferroviarie gestite dalla stessa, la fornitura di deviatori del tipo 50 UNI nella tipologia di seguito riportata.

Art. 1 Oggetto ed Importo della Fornitura

1. Il presente capitolato speciale di fornitura, si riferisce all'approvvigionamento dei seguenti materiali:

N.	Cat. Prog.	Tipologia	Q.tà
a)		Deviatoio semplice S. 50 UNI/102/0,15/ completo	15

2. L'importo a base d'asta previsto per la fornitura è pari ad € 412.000,00 oltre I.V.A.%
3. Il quantitativo e l'importo della fornitura potranno variare entro il 20% in più o in meno, senza che nulla abbia da pretendere la Ditta aggiudicataria, di seguito indicata per brevità come Fornitrice

Art. 2 Tariffa Prezzi

1. La fornitura verrà aggiudicata a mezzo offerta di prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso. Non sono ammesse offerte al rialzo.
Il prezzo unitario della voce di tariffa, offerto dalla Fornitrice, costituirà il prezzo contrattuale.
2. Il pagamento della fornitura è regolato a misura.



3. I prezzi sono considerati fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto e sono comprensivi degli oneri espressamente indicati nel presente capitolato, ivi compresi qualsiasi ulteriori oneri per dare completa la fornitura a regola d'arte.
4. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 3 Fatturazione e pagamenti

1. La Fornitrice è tenuta alla fatturazione commerciale del corrispettivo, per ogni lotto di materiale consegnato, ed accertato a sensi dell'art.14 del presente Capitolato.
2. La liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento, secondo le modalità contrattuali, verrà disposto dalla TUA a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura commerciale. Le liquidazioni resteranno comunque subordinate al rispetto integrale, da parte della Fornitrice, del presente Capitolato, del contratto e dei relativi allegati posti a base della gara, nonché alla verifica della regolarità del DURC. In caso contrario, al termine sopra indicato, qualsiasi compenso si intende sospeso fino alla regolarizzazione del medesimo documento.



Art. 4 Requisiti Tecnici dei materiali

Ciascuna unità dovrà essere costituita da:

Codice	Descrizione	Q.tà	Norme Tecniche
	Deviatoio semplice S.50U/102/0.15 dx/sx costruito con rotaie 50E5 R260, con aghi a cerniera elastica di barra, con cuore di rotaia, intermedie non isolanti, previsto per giunzioni saldate, completo dei materiali metallici minuti ordinari e speciali per la posa su legno, interni ed esterni allo scambio fino alla posa 1/40, comprese caviglie, esclusi i traversoni in legno	15	FS Ed.1978 II D14 Ed. 9/86 Foglio aggiuntivo n° 1 Ed. Novembre '02
720/055	Cassa di manovra a mano tipo FS 1963	15	L.C.M.13/IID21 Ed.4/84
832/008	Tiranteria di manovra a ganci per deviatori semplici 50 UNI con isolanti	15	IS 334/72 IS 301/72 IS 715/91
834/073	Leva a squadra marca XB3	15	IS 301/72 IS 715/91
837/458	Supporto per leva marca XS4B	15	IS 301/72 IS 715/91
834/290	Perno marca XP1 per supporto XS4B con coppiglia	15	IS 301/72 IS 715/91
834/296	Perno marca XP8A-XP8B per leva XB3 con coppiglia	30	IS 301/72 IS 715/91

1. L'indicazione della posa geometrica (dx e sx), verrà definita dopo l'emissione dell'Ordine di Fornitura



2. Tutti i deviatori dovranno essere per posa su traverse in legno.

Art. 5 Specifiche Tecniche

Tutti i materiali dovranno essere forniti in assicurazione di qualità e di conformità, nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

Spec. Tec. F.S.L.C.M.13/II D 14 Ed 7/78 Scambi 50 UNI + Foglio aggiuntivo n° 1 Ed. Novembre '02 Tolleranze da applicare per la fornitura di scambi
- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 007 C Ed. 21/11/2013 Piastre e Piastroni per armamento ferroviario
- Spec. Tec. F.S.L.C.M.13/II D 04 Ed 9/86 Cuscinetti e Guance per deviatori ferroviari
- Spec. Tec. F.S.L.C.M.13/II M 02 Ed 9/86 Caviglie per armamento Ferroviario (nere)
- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 005 D Ed. 01/02/2014 Caviglie per armamento Ferroviario (zincate)
- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 008 B Ed. 26/01/2011 Chiavarde per armamento Ferroviario
- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 006 A Ed. 03/12/07 Piastrine per armamento Ferroviario
- Spec. Tec. F.S.L.C.M.13/IIM06 Ed 9/86 Rosette elastiche doppie ondulate per armamento Ferroviario
- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 009 C Ed. 21/06/2012 Blocchi per armamento Ferroviario
- Spec. Tec. L.C.M.13/IID21 Ed.4/84 Casse di manovra a mano tipo 1963

AVVERTENZE

E' fatto d'obbligo l'utilizzo di materiali nuovi, laminati, costruiti e marcati dall'anno 2006 in poi, corredati dei relativi Certificati di Qualità, di Collaudo e Dichiarazione di Conformità.

E' richiesto inoltre l'elenco completo dei materiali componenti le singole tipologie dei deviatori, e che gli stessi corrispondano alle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Art. 6 Modalità di esecuzione della fornitura

1. La fornitura sarà eseguita dalla Fornitrice, secondo le modalità, condizioni e termini descritti nel presente capitolato speciale di fornitura e relativi eventuali documenti complementari.
2. La Fornitrice dovrà utilizzare per l'esecuzione del contratto, personale adeguatamente qualificato.
3. La TUA non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, secondo comma, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.163/2008 nel seguito, per brevità, indicato come Codice, la TUA può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.



5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della TUA, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.
6. Nei casi previsti al comma 4, la TUA può chiedere alla Fornitrice una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
7. La Fornitrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 4 e 5, alle stesse condizioni previste dal contratto.
8. In ogni caso la Fornitrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla TUA e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico della Fornitrice maggiori oneri.

Art. 7 Programma di produzione e consegna dei materiali

1. La consegna dei materiali, potrà avvenire in più lotti, secondo tempi, assortimento e modalità da stabilire con la Committente. Ad ogni modo, i



quantitativi richiesti, dovranno essere tali da consentire l'utilizzo a pieno carico, di almeno un vettore stradale.

2. Le richieste perverranno alla stessa Fornitrice secondo i tempi indicati nel seguente art. 8.

Art. 8 Termini di consegna

I termini di consegna delle singole partite di materiale, in conto del presente atto, saranno indicati dal Direttore dell'Esecuzione, con un preavviso minimo di 15 giorni.

Art. 9 Durata della Fornitura

La fornitura verrà considerata conclusa, al raggiungimento del quantitativo di materiale previsto, e comunque entro 3 mesi (tre) dalla stipula del contratto, termine prorogabile per ulteriori mesi 3 (tre), qualora non siano state consegnate le quantità previste per giusta causa.

Art. 10 Resa, destinazione e trasporto

1. Le singole partite della fornitura saranno rese, ad insindacabile richiesta della TUA, nell'ambito dei seguenti piazzali di stazione: Bomba, Colledimezzo, Villa Santa Maria, Fallo e Quadri.
2. Il trasporto avverrà a rischio e pericolo della Fornitrice che, pertanto, né sarà responsabile fino all'arrivo nel luogo preventivamente indicato dalla TUA.
3. Il materiale trasportato dovrà essere accettato da un rappresentante della TUA o da un suo delegato, che avrà l'onere della firma del relativo documento di trasporto.



Art. 11 Prezzo

Il prezzo della fornitura, si intenderà compreso di: fornitura, carico, trasporto e scarico, nelle località che saranno preventivamente indicate dalla Direzione dell'Esecuzione.

Art. 12 Verifica contabile

1. Il quantitativo di materiale fornito ai fini della contabilizzazione, sarà verificato, con il riscontro del materiale effettivamente trasportato, rispetto il quantitativo indicato nel Documento di Trasporto.

Art. 13 Deposito Fiduciario

1. La Fornitrice avrà l'obbligo di custodire, in deposito fiduciario, presso i propri stabilimenti, o in altri luoghi da essa scelti, il materiale ordinato e accertato, fino alla data prevista per la loro consegna, compresa l'eventuale data di proroga dei tempi contrattuali.
2. Il deposito sarà regolato, nel rispetto delle condizioni generali previste nel presente articolo, e/o da patti specifici concordati dal Direttore dell'Esecuzione della TUA e dal legale rappresentante della Fornitrice, o suo delegato.
3. Il deposito si intende effettuato a titolo gratuito per il periodo di cui al comma 1 precedente.
4. Le parti potranno concordare un deposito fiduciario dei materiali anche oltre tale periodo a titolo oneroso. La TUA sarà tenuta a riconoscere alla



Fornitrice, un prezzo equo, corrispondente al canone di affitto per l'occupazione dell'area di deposito dei materiali.

5. La Fornitrice resta responsabile per il periodo di deposito fiduciario, della buona conservazione dei materiali e risponde di eventuali furti e danni che dovessero verificarsi agli stessi.
6. Nel caso di richiesta di deposito fiduciario, oltre il periodo di cui al comma 1, la TUA provvederà ad effettuare gli accertamenti, presso lo stabilimento della Fornitrice, dopo di che il materiale, ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti, si intenderà consegnato.
7. Qualora venga esercitata l'opzione di deposito fiduciario di cui al precedente comma 6, verrà trattenuta dalla TUA dagli importi fatturati dalla Fornitrice una somma pari al 10% (dieci per cento) che verrà liquidata dalla stessa TUA dopo il trasporto e la consegna dei materiali nei luoghi previsti.
8. Qualora si dovessero verificare nella fase di consegna dei materiali, ovvero durante le operazioni di carico e scarico e durante il trasporto, danneggiamenti o furti ai materiali, la Fornitrice dovrà provvedere a sostituire il materiale danneggiato o mancante. La TUA, al riguardo, provvederà, a mezzo del Direttore dell'Esecuzione, alla tempestiva verifica dell'integrità dei materiali consegnati e della rispondenza dei quantitativi a quelli risultanti dal Verbale di deposito fiduciario e dalle corrispondenti fatture.
9. La TUA provvederà alla liquidazione della somma trattenuta, di cui al comma 7 del presente articolo, solo dopo l'accertamento senza rilievi di cui al comma 8 precedente.



Art. 14 Accertamenti

1. L'accertamento di tutti i materiali, forniti in assicurazione di qualità e conformità, dovrà avvenire presso l'Impianto di produzione degli stessi, da parte del personale del Committente e/o di persona di fiducia, conformemente quanto prescritto dalle citate Condizioni e Specifiche Tecniche.
2. Solo dopo la sottoscrizione dei relativi verbali di accertamento, si potrà procedere alla spedizione dei materiali, che ad ogni modo dovrà essere preventivamente concordata con la Direzione dell'Esecuzione.
3. A tutte le operazioni di accertamento, potranno partecipare rappresentanti della Regione Abruzzo e della Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud e Sardegna - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi - USTIF di Napoli.
4. E' fatta salva la facoltà del Committente, di non partecipare alle operazioni di accertamento, avvalendosi anche in tal caso, dell'assicurazione di qualità e di conformità di cui all'art. 5 comma III.
5. Tutte le spese di accertamento, vitto, alloggio ed eventuali prove di laboratorio, sono a totale carico della Ditta Fornitrice.
6. Le visite di accertamento saranno effettuate in lotti di materiale. In caso di non conformità del materiale presentato alle visite di accertamento, la Fornitrice dovrà nel più breve tempo possibile, sostituirlo, a propria cura e spese, con altro rispondente a quanto prescritto. In tal caso il materiale sarà sottoposto a successivi controlli fino a quando gli stessi, non diano esito positivo.



Art. 15 Garanzie di contratto

1. La Fornitrice è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento, oltre quelli previsti per il ribasso eccedente il 10% ed inferiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della TUA.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei



termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Fornitrice, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 (venticinque) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della Fornitrice per la quale la garanzia è prestata.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine della consegna di tutti i materiali, preventivamente accertati ed accettati dalla Direttore dell'Esecuzione. Lo svincolo della garanzia è effettuato dalla TUA su richiesta della Fornitrice. E' facoltà della TUA procedere d'ufficio allo svincolo della garanzia.
5. La Fornitrice è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui la TUA avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa, durante l'esecuzione del contratto.
6. La Fornitrice, inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire la prova di aver in essere una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale in Euro non inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila), massimale unico. A tale scopo la Fornitrice dovrà esibire prima della stipula del contratto di fornitura copia originale della polizza ed eventuale relativa appendice alla polizza stessa.
7. La Fornitrice, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o



cose durante l'esecuzione del contratto di fornitura, ivi comprese il personale e le cose della TUA.

8. Agli effetti assicurativi, la Fornitrice, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a segnalare alla TUA eventuali danni a terzi.

Art. 16 Garanzia del prodotto

- 1) La garanzia di tutti i prodotti, si applica, ai due anni successivi dalla data dell'ultima consegna.
- 2) Nel caso in cui i materiali consegnati, nel corso del periodo di garanzia, dovessero presentare difetti tali da non assicurare le condizioni necessarie per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, il Direttore dell'Esecuzione procederà a notificare alla Fornitrice, il problema riscontrato. Entro sette giorni dalla notifica, il Direttore dell'Esecuzione procederà alla verifica dei materiali in argomento, in contraddittorio con i rappresentanti delegati dalla Fornitrice, la quale dovrà nel più breve tempo possibile, dovrà provvedere a propria cura e spese, alla sostituzione e posa in opera, di altro materiale rispondente a quanto prescritto. In tal caso la nuova fornitura, sarà sottoposta ad uno o più successivi controlli fino a quando gli stessi, non diano esito positivo.

Art. 17 Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. La Fornitrice, durante qualsiasi attività connessa e riconducibile all'oggetto contrattuale, è tenuta all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e previdenziali vigenti, nonché di quelle che dovessero venire emanate nel corso di durata del contratto, compreso il periodo di eventuale proroga.



Resteranno ad esclusivo carico della Fornitrice le conseguenze dell'eventuale inosservanza delle richiamate norme.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme di cui al precedente comma, resteranno ad esclusivo carico della Fornitrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della TUA.

Art. 18 *Verifiche e controlli in corso di espletamento dell'appalto.*

1. La Fornitrice dovrà consentire alla TUA di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - a verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi assunti dalla Fornitrice in conformità alla legge e al presente Capitolato tecnico speciale di fornitura ed alla documentazione a completamento di quest'ultimo.
2. Fermo restando quanto previsto in tema di penali, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle leggi ed alle indicazioni contenute nei documenti di cui al comma precedente del presente articolo, la TUA, previa contestazione degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, sarà legittimata a risolvere il contratto per colpa della Fornitrice.

Art. 19 *Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*

1. La Fornitrice, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lvo. n.81/2008, e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.



2. La Fornitrice dovrà trasmettere alla TUA, entro venti giorni dalla stipulazione del contratto di fornitura, copia del Piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori da essa redatto per l'esecuzione delle forniture.

Art. 20 Penali e risoluzione in danno

1. Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:
- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa agli accertamenti, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Fornitrice sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la TUA dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
 - b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità dello 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni giorno di ritardo da calcolarsi rispetto all'importo del materiale per il quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, la TUA avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);
 - c) Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 24 mesi dalla data di



consegna, verrà applicata una penalità dello 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'importo del materiale interessato per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione della TUA per l'esecuzione dei necessari interventi.

2. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale il Responsabile del Procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

IL RESPONSABILE UNITA' ARM
Unità Armamento e Manutenzione Sede
(Antonio Ferretti)

